

RELAZIONE INAUGURALE

1. Saluto; 2. Considerazioni generali, 3. La situazione relativa alla giustizia civile, con peculiare attenzione alla realizzazione e agli effetti delle riforme di generale portata nel settore civile, specie in materia processuale; 4. La situazione relativa alla giustizia penale, con peculiare attenzione alla realizzazione e agli effetti delle riforme di generale portata nel settore penale, soprattutto in materia processuale.

1. Saluto.

Ringrazio vivamente per la partecipazione all'odierna Assemblea Generale della Corte di Appello di Genova le Autorità civili, religiose e militari, i rappresentanti del Consiglio Superiore della Magistratura e del Ministro della Giustizia, nonché tutti gli intervenuti e mi sia consentito di esprimere un affettuoso apprezzamento alla delegazione di studenti liceali savonesi, presenti qui oggi a seguito della recentissima delibera del C.S.M., intesa a coinvolgere attivamente i giovani nella partecipazione alla cultura della legalità.

Rivolgo un caloroso saluto agli Avvocati del Distretto e, in particolare, agli Avvocati del Foro genovese, ai quali mi lega la continua frequentazione nel perdurante esercizio della giurisdizione, avente per me valore irrinunciabile, e colgo l'occasione per scusarmi se continuerete a sopportarmi in udienza.

Esprimo il mio ringraziamento a tutto il Personale Amministrativo del Distretto per il gravoso compito che assolve con encomiabile spirito di sacrificio, trovandosi a operare in un contesto di costante, quotidiana emergenza; in particolare, sommo è l'apprezzamento per coloro con i quali è per me quotidiano il confronto, ossia il Dirigente Amministrativo, la Direttrice del settore civile e l'Ufficio di Presidenza della Corte di Appello.

Ultimo nella sequenza espositiva, ma non meno importante e significativo, è il mio ringraziamento ai Colleghi, Magistrati del Distretto, che - seppure soggetti a situazioni sempre più difficili per l'ormai endemica scarsità di risorse - continuano a profondere generosamente il loro impegno nell'esercizio della giurisdizione con l'obiettivo di fornire risposte rapide e corrette alle domande di giustizia degli utenti. A tutti Voi - Avvocati, Personale Amministrativo e Magistrati del Distretto - confermo la mia più totale disponibilità di ascolto e di collaborazione alla soluzione degli innumerevoli problemi, che incessantemente ci affliggono.

2.Considerazioni generali

E' di estrema attualità, nel presente periodo pre-elettorale, e, soprattutto, d'obbligo, con assoluta priorità su ogni altra tematica, poiché mai nessuno ne parla, che il tessuto sociale non ignori e le istituzioni non dimentichino che sono a esclusivo

carico della Corte di Appello tutte le operazioni relative alle elezioni politiche (molto più complesse delle operazioni relative alle elezioni amministrative, demandate ai Tribunali) - e insisto sull'aspetto dell'assoluta totalità degli incombeni previsti dalla legge in ordine alle elezioni politiche: dalle fasi preparatorie, alla presentazione delle liste dei candidati, alla definizione di ogni questione giuridica in tema di eleggibilità, fino alla proclamazione degli eletti al Senato - che la Corte di Appello ha già iniziato a compiere da sola, avvalendosi esclusivamente del proprio Personale Amministrativo, dei propri Consiglieri e Presidenti di Sezione, con il gravissimo effetto - per otto, tra Direttori e Funzionari Amministrativi, quattro Presidenti e dieci Consiglieri, tra effettivi e supplenti - del forzato allontanamento dall'attività istituzionale, prolungato complessivamente per circa tre mesi, comportante la necessità di rinvii di numerosissimi procedimenti già fissati, donde derivano ulteriori dilatazioni dei tempi di durata dei giudizi civili e penali dinanzi alla Corte di Appello.

Se non fosse per l'essenziale ed efficientissimo apporto, fornito dal Comune di Genova nello svolgimento di tutta l'attività operativo-esecutiva, sarebbe materialmente impossibile l'espletamento delle operazioni elettorali. Tuttavia non si può non

stigmatizzare l'assurdità insita nell'imposizione della quotidiana e costante presenza in pianta stabile di un Collegio giudicante per la Camera e nel contempo di un altro Collegio giudicante per il Senato per tutta la durata delle operazioni di controllo, dalla mattina alle 8.00 fino alle 20.00, trattandosi di un'attività totalmente estranea alla funzione giurisdizionale ed essendo all'evidenza più che sufficiente la convocazione dei Presidenti e dei Consiglieri esclusivamente a seguito del manifestarsi di questioni giuridiche problematiche ovvero di profili in contestazione. Rammento, in proposito, avendo svolto nella precedente tornata elettorale le funzioni di Presidente del Collegio del Senato, che abbiamo pronunciato soltanto tre decreti, a fronte di interminabili giornate di tempo perso.

Ciò, in concreto, oltre a significare la paralisi della maggioranza delle sette Sezioni della Corte, impedita, in conseguenza della mancanza di Presidenti e Consiglieri, nella formazione dei Collegi giudicanti e, a causa della mancanza dei Direttori, nella piena funzionalità delle plurime attività demandate alle Cancellerie, distolti dalla propria funzione istituzionale per essere adibiti a tempo pieno esclusivamente alle operazioni elettorali. Soprattutto, ci induce a interrogarci, come cittadini, sul perché di tutte queste negative conseguenze, in termini di incremento della durata

dei processi, con lievitazione degli esborsi a titolo di equo indennizzo, inflitte proprio alle Corti di Appello, settore dell'apparato giudiziario più gravemente sotto-dimensionato e sofferente, mentre lo Stato indubbiamente dispone di ampie risorse di Personale allocate nella Pubblica Amministrazione, centrale e periferica.

Occorre, inoltre, rammentare che il Collegio Regionale di Garanzia Elettorale, istituito dalla L. n. 515 del 1993, organo permanente di controllo sulle spese elettorali dei candidati alle elezioni politiche e a quelle amministrative, è composto non solo da liberi professionisti ma, ancora, dai Consiglieri e dal Presidente della Corte di Appello.

In immediata correlazione con le considerazioni che precedono si pone l'ulteriore interrogativo sul perché mai il Legislatore nel 2015 abbia sottratto la materia della sicurezza alla Procura Generale - Ufficio avente competenza distrettuale ma, a differenza della Corte di Appello, esente da obblighi di produttività e inerenti carichi esigibili - per conferirla al Presidente della Corte di Appello, nel contempo Presidente della Conferenza Permanente, altresì, titolare di un Ufficio Giudicante, come già testé rammentato, gravato più di ogni altro da una congerie di molteplici ed eterogenei incumbenti, valendo le medesime considerazioni per il Dirigente della Corte di Appello, titolare della Segreteria

della Conferenza Permanente, già istituzionalmente incaricato della quotidiana organizzazione e gestione di tutte le più varie, articolate e pressanti attività (dal Personale alle proposte organizzative per tutte le gare di appalto di ambito distrettuale, ivi compreso il controllo sulle relative realizzazioni, al fronteggiare ogni e qualsiasi emergenza).

Come nei due anni precedenti, anche quest'anno, nell'intento di non affliggere oltre misura i graditissimi ospiti, quanto al dettaglio dei dati numerici relativi alla giustizia civile e penale, all'andamento della criminalità nel Distretto, ai dati concernenti il Tribunale e gli Uffici di Sorveglianza nonché il Tribunale per i Minorenni, mi riporto alla seconda parte della presente Relazione, essendo entrambe dette parti destinate alla pubblicazione in data odierna sul sito della Corte di Appello di Genova, creato e curato esclusivamente dall'Ufficio di Presidenza della Corte, che, oltre a gestire il Consiglio Giudiziario, costituisce il referente operativo distrettuale della totalità del Personale Amministrativo e Giudiziario.

Tengo, ancora, a sottolineare che il maggiore spazio da me dedicato al settore civile costituisce conseguenza immediata e diretta della stessa struttura organizzativa dell'odierna Assemblea della Corte di Appello, che, con indubbia opportunità ai

fini della dialettica tra i soggetti del giudizio di Appello, prevede l'intervento del Procuratore Generale, avente esclusivamente ad oggetto la materia penale.

Per quanto concerne il nostro Distretto, ha davvero dell'incredibile la cospicua e reiterata implementazione dell'organico degli Uffici giudiziari di primo grado, composti da togati e da onorari, ivi comprese le Procure - aventi, come noto, condizionante rilievo ai fini dell'aumento delle pronunce penali - e nel contempo la mancanza di qualsiasi revisione dell'organico della Corte di Appello di Genova, pur dovendone essere ormai nota l'assoluta inadeguatezza, in quanto, a differenza della maggioranza delle altre Corti di merito, da tempo immemorabile non ha mai fruito di alcun incremento del numero dei Componenti.

Ciò nonostante, vanno segnalati due distinti aspetti di portata estremamente positiva per quanto concerne la Corte genovese.

In primo luogo, risulta ampiamente e significativamente consolidato il *trend*, già evidenziato nella seconda delle mie precedenti relazioni inaugurali, consistente nel costante, significativo incremento della produttività sia nel settore civile che nel settore penale, dal momento che a seguito della progressiva, ancorché non ancora completata (né nel periodo di riferimento, né

tuttora), reintegrazione dell'organico dei Consiglieri, é stato registrato il raggiungimento di un'ulteriore, apprezzabile e considerevole crescita nell'eliminazione delle sopravvenienze, con il corrispondente incremento dell'abbattimento dell'arretrato. In secondo luogo, ha dato risultati addirittura superiori alle aspettative il programma, elaborato dal Ministero della Giustizia, finalizzato alla sollecita liquidazione degli indennizzi da Legge Pinto, mediante la collaborazione del Personale della Banca d'Italia con il, purtroppo unico Funzionario contabile della nostra Corte, addetto al settore.

Nondimeno perdurano i fattori di criticità, costantemente evidenziati, insiti nell'inadeguatezza degli organici anche rispetto all'incremento del carico di lavoro registrato per tutti i fronti della giurisdizione - si pensi, da ultimo, nell'ambito dell'area civile, alla massiccia incidenza delle impugnazioni avverso i provvedimenti in materia di protezione internazionale - e nella pesante scopertura degli organici delle Cancellerie.

In particolare, per quanto concerne i Tribunali del Distretto, occorre rimarcare che i dati acquisiti documentano il perdurare dell'obiettiva situazione, alla stregua della quale la giustizia continua a mancare di tutto, ma, grazie alla costante abnegazione di tutti gli Addetti in sede locale al settore, la durata media dei procedimenti civili e

dei procedimenti penali rientra, per la pressoché totalità dei casi, nei parametri indicati dalla Corte di Strasburgo.

3. La situazione relativa alla giustizia civile, con peculiare attenzione alla realizzazione e agli effetti delle riforme di generale portata nel settore civile, specie in materia processuale.

Consta, in particolare, che in ambito civilistico ai Tribunali dell'intero Distretto e alla Corte di Appello sono state rivolte nell'anno in totale 79.970 domande di giustizia, quantità inferiore a quelle eliminate, 80.505, con una pendenza finale di 70.173 procedimenti. Quanto ai tempi della risposta giudiziaria, va rilevato che in primo grado la cognizione ordinaria contenziosa dei Giudici togati si definisce mediamente in 232 giorni, pur essendo tuttora, seppure in maniera sempre più circoscritta, la giustizia civile il settore della giurisdizione maggiormente in sofferenza, specie con riferimento al giudizio di gravame dinanzi alla Corte di Appello, dal momento che ancora attualmente si registrano casi di superamento dei biennali tempi massimi di durata, sicché, anche per tale profilo, si appalesa necessario dedicare peculiare attenzione alle perduranti criticità del settore civile.

Orbene, è tutt'altro che gratificante il ruolo di novella Cassandra, toccato sia alla più autorevole dottrina processualistica sia all'assoluta

maggioranza, se non addirittura alla totalità, degli operatori pratici, che si sono espressi immediatamente in senso negativo riguardo all'efficacia di tutte, e sottolineo tutte, nessuna esclusa, le riforme introdotte negli ultimi anni, connotate dalla comune caratteristica di interventi sul processo civile dinanzi alla Corte di Appello calati dall'alto, a sorpresa, senza alcun dibattito e riflessione né in sede dottrinale né di Avvocatura e Magistratura. Mi riferisco, in primo luogo, ancora, all'ingiustificata tesi, propugnata dal Legislatore, in forza della quale il formarsi dell'arretrato sarebbe derivato da una situazione eccezionale, contingente e transitoria, rimossa la quale, si perverrebbe a regime, ossia allo smaltimento infrabiennale delle sopravvenienze.

Tale ricostruzione era ed è avulsa dalla realtà, poiché la durata del processo civile dinanzi alla Corte di Appello, attestatosi nel periodo in considerazione, quanto alla più lenta cognizione ordinaria, in 1.186 giorni, ossia poco più di tre anni, deriva dall'anzidetta situazione strutturale di assoluta inadeguatezza dell'organico della Corte, sulla quale, a seguito delle riforme processuali del Giudice Unico di primo grado, che ha comportato una maggior produzione di sentenze in quella fase, è venuto a scaricarsi un peso insostenibile. È, in effetti, di assoluta evidenza che un organico

complessivo di quindici Consiglieri e di tre Presidenti per le tre Sezioni Civili - alle quali è demandata la cognizione ordinaria relativa a tutto il Distretto, oltre alla giurisdizione volontaria e alle materie trattate con il rito lavoro - è assurdamente sproporzionato rispetto ai 202 Giudici togati di primo grado, attualmente in servizio, su una pianta organica di 233, e rispetto ai 76 Giudici Onorari di Tribunale in servizio, specie in considerazione della massiccia incidenza delle impugnazioni, risultata, quanto al settore civile, intorno al 67%, alla stregua di una complessiva analisi a campione.

Colgo l'occasione per comunicare che con il nuovo vertice del C.I.S.I.A. è già in corso - tramite la ricognizione ad opera dell'Ufficio di Presidenza della Corte - la necessaria richiesta ai Tribunali del Distretto, intesa alla nominativa individuazione del Personale addetto presso ogni Tribunale all'effettivo, diretto accesso ai dati relativi alle impugnazioni dinanzi alla Corte, già attualmente disponibili e visibili, dati di estrema utilità in relazione a molteplici finalità, nel cui ambito si colloca anche l'effettivo monitoraggio in ordine alla completa valutazione dei concreti risultati dell'attività giurisdizionale di ogni singolo Magistrato del Distretto.

Invero, proprio sull'indimostrato presupposto della scarsità e infondatezza delle impugnazioni - rivelatosi completamente errato - è stata concepita l'idea, annunciata nel 2012, di una *task force* da destinare alle Sezioni Civili delle Corti di Appello, idea attuata con il D.L. 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, nella L. 9 agosto 2013, n. 98, per il cui tramite sono stati istituiti i Giudici Ausiliari di Corte d'Appello.

I risultati di tale esperienza, alla stregua del confronto con la totalità dei Presidenti delle 26 Corti di Appello italiane, sono universalmente reputati disastrosi, dal momento che in nessuno dei Distretti è stato raggiunto l'obiettivo del deposito di n. 90 sentenze annue per ciascun Giudice Ausiliario, normativamente previsto come condizione per la permanenza nell'incarico.

Posto che, indubbiamente, i risultati dell'attività del Giudice Ausiliario sono strettamente correlati alla complessità delle materie tabellarmente demandate alla Sezione di appartenenza, e che nella nostra Corte due Sezioni su tre hanno dovuto affrontare i problemi connessi alle dimissioni dei Giudici Ausiliari, appare di peculiare rilevanza quanto riferito in proposito dal Presidente della Prima Sezione Civile, testualmente nel senso che: "Del tutto trascurabile è stato l'apporto dell'unico giudice ausiliario assegnato alla sezione nel 2015,

che ha redatto soltanto 12 sentenze con gravi ritardi, lasciando l'incarico con numerosi provvedimenti non redatti e con necessità di rimessione delle cause sul ruolo. Nel periodo dal novembre 2016 al 1.7.2017, i due nuovi giudici ausiliari assegnati alla sezione hanno depositato complessivamente 36 sentenze. Alla luce della esperienza finora maturata non pare che l'apporto dei giudici ausiliari possa considerarsi decisivo per l'incremento delle definizioni, dovendosi anche considerare il fatto che necessitano di guida e consiglio nello studio dei fascicoli, finendo per produrre un aggravio di lavoro per il Presidente e i giudici togati, difficilmente esprimibile in percentuali statistiche, ma concretamente incidente sulla fatica quotidiana del lavoro della sezione (oltre all'intollerabile mole di lavoro inutile cagionato dalla assegnazione di fascicoli, spostamenti di udienze, studio e forzata rimessione sul ruolo per i fascicoli assegnati ai giudici ausiliari poi dimessisi dall'incarico)."

Del pari, priva di risultati in termini di efficienza è stata l'esperienza relativa alla sommarietà del rito per i procedimenti di appello - pari, nel periodo di riferimento, complessivamente a 10 -, fermo restando che l'ammissibilità di nuovi mezzi di prova in sede di gravame, prevista senza deroghe, secondo un sistema all'evidenza molto meno rigoroso

di quello di cui al rito contenzioso ordinario, vale a estendere, anziché ridurre, la tempistica processuale, e ciò al di là del fatto che non è neppure dato comprendere la ragione di tale trattamento di favore. Occorre, peraltro, precisare che per i procedimenti in unico grado di merito demandati alla Corte di Appello, il rito sommario - segnamente previsto in materia di espropriazione per pubblica utilità e di responsabilità disciplinare dei Notai, a seguito di impugnazione di delibere della Commissione Amministrativa Regionale di Disciplina - risulta efficace, sicché deve si concludere che si tratta di rito adatto al giudizio di primo ovvero di unico grado, ma ininfluyente sui procedimenti di appello dinanzi alla Corte territoriale.

Né è frequente l'adozione in grado appello del rito di cui all'art. 281 sexies c.p.c., espressamente prevista in forza dell'ultimo comma dell'art. 352 c.p.c., introdotto dalla L. n. 183 del 2011, in quanto postula che si tratti di causa non complessa, sicché ha trovato applicazione pressoché esclusivamente nel caso, indubbiamente raro, di inammissibilità dell'appello in quanto tardivo.

A ciò aggiungasi la necessità, purtroppo tutt'altro che rara, di espletare in grado di appello l'attività istruttoria, dalla quale il Giudice di primo grado sovente tende, invece, a prescindere, nell'intento di

privilegiare la sollecita definizione della controversia.

Nel novero delle innovazioni legislative rivelatesi, ancora, conformemente alle previsioni di Avvocati e Magistrati, strumenti inutili, in tema di giudizio civile di appello si colloca il c.d. filtro in appello, di cui agli artt. 348 bis e ter c.p.c., introdotto dall'art. 54 del D.L. n. 83 del 22 giugno 2012, convertito nella L. 7 agosto 2012, n. 134. Il progressivo formarsi di una giurisprudenza di legittimità chiarificatrice, ad opera anche delle Sezioni Unite (cfr. Cass. Sez. Un. n. 25513 del 13 dicembre 2016; Cass. Sez. Un. n. 1914 del 2 febbraio 2016), va ricostruendo contenuti, connotazioni e requisiti in ordine alla disciplina legislativa dell'istituto, del tutto carente, donde il moltiplicarsi di pronunce di cassazione con rinvio.

Anche nel periodo in esame presso la nostra Corte territoriale il numero delle ordinanze di inammissibilità dell'appello è stato sostanzialmente inesistente (n. 5 ordinanze di inammissibilità, pronunciate in totale dalle Sezioni Seconda e Terza, in significativa diminuzione rispetto a quelle, già molto scarse del periodo precedente, complessivamente pari a n. 22), mentre nessuna ordinanza di inammissibilità è stata in assoluto mai pronunciata dalla Prima Sezione Civile.

Una tale carenza di ordinanze di inammissibilità dell'appello nel merito ha destato l'attenzione dei Magistrati, Ispettori Generali del Ministero, i quali, attesa la scadenza del quinquennio di prammatica, a fine anno 2017 hanno svolto, con mirabile professionalità ed eccezionale cultura giuridica, insieme a valentissimi Ispettori Amministrativi, la nuova ispezione, mediante approfondite analisi e controlli sull'attività della Corte e degli Uffici Distrettuali (Tribunale per i Minorenni e Tribunale di Sorveglianza).

Richiesta di chiarimenti per iscritto riguardo a siffatta situazione, del tutto peculiare, ho risposto letteralmente che: "Va evidenziato il dato, estremamente positivo, afferente al livello culturale straordinariamente elevato della locale Avvocatura, che, non consentendo spazi per pronunce costituenti il momento di emergenza di insanabili deficienze strutturali delle impugnazioni, pone questa Corte di merito al riparo dalle plurime cassazioni con rinvio delle ordinanze di inammissibilità dell'appello, che la giurisprudenza di legittimità ha iniziato a pronunciare."

Parimenti, non si è rivelata foriera di alcun risultato positivo l'istituzione nel 2012 del Tribunale delle Imprese, articolato in Sezioni specializzate di primo e secondo grado, dislocate presso un numero ridotto di Distretti, nel cui novero

rientra il nostro, con la predeterminazione *ex lege* del limite di durata biennale del giudizio di impugnazione, in allora prospettata come risposta alla richiesta dei potenziali investitori stranieri, che il Legislatore immaginava preoccupati per le conseguenze economiche negative derivanti dalla lentezza del giudizio civile in Italia.

I dati estremamente modesti, relativi a tale contenzioso (in primo grado sono stati definiti 103 procedimenti su 132 sopravvenuti; presso la Sezione Specializzata della Corte di Appello sono stati iscritti 5 procedimenti, 2 risultano definiti nel periodo e 9 sono pendenti), rendono palese che, come immediatamente segnalato dagli operatori pratici, Avvocati e Magistrati, come sempre inascoltati, il problema delle ormai poche imprese in forma di società per azioni é, invece, quello della liquidità, sicché sarebbe stato necessario, banalmente, privilegiare la rapidità del recupero dei crediti tramite il procedimento monitorio.

Quanto, poi, agli investitori stranieri, la concreta esperienza sul campo ci insegna che i contratti tra imprese straniere e imprese italiane prevedono pressoché regolarmente clausole compromissorie per arbitrato estero, soggetto alla rapidissima procedura di riconoscimento ed esecutività di cui alla Convenzione di New York del 10 giugno 1958, ratificata in Italia con Legge 19 gennaio 1968 n. 62.

Ancora nel novero degli interventi normativi inutili si colloca il settore della famiglia, sia per quanto concerne le procedure semplificate destinate a svolgersi dinanzi agli Ufficiali di Stato civile, sia quanto alla negoziazione assistita, poiché detta riforma non ha avuto alcun effetto sul contenzioso dinanzi ai Tribunali e alla Corte di Appello.

L'istituto della mediazione civile non ha conseguito risultati di rilievo, poiché nel periodo 1° luglio 2016 - 30 giugno 2017 sono stati definiti 3.816 procedimenti su 5.453 (di cui 1.385 pendenti e 4.068 nuovi iscritti) con 406 accordi raggiunti, ossia con una percentuale circoscritta al 10,6%, aumentata in misura assai limitata rispetto allo scorso anno, allorquando gli accordi raggiunti erano stati 286, con una percentuale dell'8,60%, mentre gli interventi legislativi, di cui al D.L. n. 83 del 2015, convertito nella L. n. 132 del 2015, nonché al D.L. n. 59 del 2016, convertito nella L. n. 119 del 2016, riguardano esclusivamente il settore specifico delle procedure esecutive.

In riferimento al nostro Distretto, mentre sono in notevole e costante calo i ricorsi in materia di indennizzo per l'eccessiva durata dei processi dinanzi ai Tribunali e alla Corte di Appello, e mentre perdurano gli standard negativi di durata dei giudizi di legittimità, la nuova, allarmante

emergenza è costituita dall'Ufficio del Giudice di Pace di Genova.

Conclusivamente, in una prospettiva propositiva, dobbiamo prendere realisticamente atto che effetti deflattivi del contenzioso civile dinanzi alla Corte di Appello possono concretamente derivare esclusivamente dal concorso di tre essenziali fattori: l'incremento dell'organico dei Consiglieri, la fissazione di una soglia minima di valore per l'appellabilità delle sentenze - nella consapevolezza che non siamo più in grado di permetterci di discutere dinanzi alla Corte di Appello opposizioni a sanzioni amministrative di euro 150,00, né di assecondare una sfrenata micro-litigiosità, dalla quale siamo, invece, gravati, come emerso da ricerche sulla composizione del contenzioso, effettuate nel 2006, e come consta dal cospicuo numero di procedimenti, ad esempio in materia di appalti privati, di valore non superiore ai 3.000,00 euro, valendo la medesima considerazione per gli appelli aventi ad oggetto esclusivamente il capo della sentenza relativo alle spese al di sotto di precisi limiti di soglia, così seguendo il modello ispiratore offerto da ordinamenti di peculiare efficienza, quali la Germania e la Francia - e, soprattutto, la diffusione dell'arbitrato amministrato, istituto che, pur postulando il formarsi di una cultura in tal

senso nella contrattualistica, ha, comunque, già dato eccellenti risultati nel Distretto di Milano.

Infine, mi limito a osservare che il D.Lgs. n. 116 del 2017 di riforma della Magistratura Onoraria, appare insuscettibile di essere considerato come una risposta ai problemi della giustizia civile, ma non reputo corretto soffermarmi su tale normativa nel presente momento, nel quale è in corso l'astensione dalle udienze civili e penali dei Giudici Onorari, proprio a motivo dell'entrata in vigore di detta normativa.

4. La situazione relativa alla giustizia penale, con peculiare attenzione alla realizzazione e agli effetti delle riforme di generale portata nel settore penale, soprattutto in materia processuale.

Consta, in particolare, che in ambito penalistico presso gli Uffici giudicanti di primo grado del Distretto - alla stregua delle risultanze, di cui alle rilevazioni ministeriali - i procedimenti penali sopravvenuti, relativi a dibattimento collegiale, dibattimento monocratico, appello avverso le pronunce di Giudice di Pace, Sezione Assise, Sezione GIP/GUP NOTI, sono stati complessivamente 37.374, in quantità inferiore a quelli esauriti, pari a 40.378, donde la pendenza finale di n. 24.460 procedimenti.

In Corte, ancora alla stregua dei dati statistici forniti dal Ministero della Giustizia, nel periodo in considerazione, sono stati definiti 3.575

procedimenti a fronte di una sopravvenienza di 3.794 unità, e, quindi, i tempi di definizione, attesa la pendenza finale di 7.799, risultano pari a 762 giorni.

In effetti anche presso le tre Sezioni Penali le rilevazioni ministeriali dei dati afferenti alla definizione dei giudizi di gravame hanno ampiamente documentato la continuità della linea di tendenza, connotata dal costante incremento della produttività, dal momento che a seguito della progressiva, seppure non ancora completata nel periodo in esame, reintegrazione dell'organico dei Consiglieri, é emersa un'ulteriore e significativa crescita nell'eliminazione delle sopravvenienze, con il corrispondente aumento della riduzione dell'arretrato.

Nondimeno, occorre segnalare che il settore penale continua a soffrire dei medesimi, perduranti fattori di criticità, già da anni costantemente evidenziati, che affliggono anche il settore civile, afferenti alla necessaria e non più ulteriormente differibile inversione di tendenza, consistente nel rendere finalmente, una volta per tutte, gli organici dei Consiglieri veramente adeguati alla composizione degli Uffici Giudicanti di primo grado e, conseguentemente, ai flussi delle impugnazioni, con la perdurante avvertenza che, nel contempo, occorre tenere conto anche per ciascuna Sezione Penale della

Corte di Appello dell'impegno in udienze relative a procedimenti particolarmente complessi e gravosi - di significativa rilevanza per gravità dei fatti, entità delle pene inflitte, aspettative delle parti danneggiate - tali da rallentare altresì la definizione dei procedimenti di minore complessità.

In proposito, va rammentato che, nel periodo di riferimento, in Corte è stato definito, nel novero dei procedimenti in maggiore risonanza, il primo troncone del procedimento relativo al parco delle cinque Terre e che sono pervenute le impugnazioni delle sentenze di primo grado relative a tutti gli ulteriori procedimenti, nessuno escluso, di maggiore complessità e che più intensamente hanno impegnato gli Uffici giudiziari di primo grado: rammento, a mero titolo esemplificativo, il secondo troncone del procedimento relativo al parco delle cinque Terre e i procedimenti, di cui all'ultima alluvione.

Orbene, non ci si può esimere dal segnalare che interventi legislativi su tematiche di portata settorialmente marginale non realizzano alcuna inversione di tendenza, suscettibile di ovviare alla gravità dell'attuale situazione: mi riferisco al recentissimo D. Lgs. 21 giugno 2017, n. 108, recante Nnorme di attuazione della direttiva 2014/41/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 aprile 2014, relativa all'ordine europeo di indagine penale, dal momento che si tratta del passaggio alla

competenza del Tribunale Capoluogo del Distretto soltanto di 75 atti di indagine per rogatoria, così irrisoria essendo stata l'incidenza quantitativa di siffatta materia rispetto alla complessiva attività della Terza Sezione Penale nel periodo intercorrente tra il 1° luglio 2016 e il 30 giugno 2017, attualmente in considerazione, fermo restando che dall'applicazione di detta normativa sono esclusi i Paesi non aderenti al regime europeo in argomento, sicché ancora ancora giungono alla Corte di Appello richieste, seppure isolate, provenienti dall'Albania e dalla Svizzera.

A ciò aggiungasi che notoriamente ben più impegnativi sono stati e continuano a essere i mandati di arresto europeo e i provvedimenti di estradizione, tuttora gravanti sulla predetta Sezione di questa Corte, in quanto implicanti una lunga attività istruttoria e la pronuncia di sentenze, complessivamente risultati, nel periodo in argomento pari a 48 procedimenti, di cui 42 relativi a mandati di arresto europeo e 6 a estradizioni, non dovendosi dimenticare le gravose implicazioni organizzative e di reperibilità insite nel tassativo obbligo di provvedere entro le 48 ore. D'altronde, per effetto dell'art. 1, comma 38, della L. 23 giugno 2017, n. 103, la Corte di Appello risulta ancora più gravata, in quanto divenuta competente a provvedere in materia di impugnazione delle sentenze di non

luogo a procedere emesse dal Gup (ai sensi dell'art. 428 c.p.p. comma 1, come sopra novellato), in precedenza di competenza, invece, della Corte di Cassazione. Inoltre, la Corte di Appello è diventata, ai sensi dell'art. 1, comma 71, della L. n. 103 del 2017, competente in ordine ai ricorsi volti alla rescissione del giudicato per assenza incolpevole dell'imputato (art. 629 bis c.p.p.). Infine, e si tratta del profilo più gravoso, la Corte di Appello dovrà disporre la rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale in caso di appello del P.M. contro una sentenza di proscioglimento per motivi attinenti alla valutazione di una prova dichiarativa (art. 603 c. 3 bis c.p.p.).

L'art. 162 ter, c.p., rubricato come "Estinzione del reato per condotte riparatorie", introdotto dall'art. 1, comma primo, della testé menzionata L. n. 103 del 23 giugno 2017 costituisce ulteriore momento di emergenza della costante espansione del fenomeno del c.d. diritto penale premiale, al pari dell'istituto di cui all'art. 168 bis c.p., rubricato come "Sospensione del procedimento con messa alla prova dell'imputato".

In quest'ultimo caso, l'esperienza applicativa maturata, riferita dai Tribunali di Imperia, Savona e Massa - che hanno fatto pervenire le proprie relazioni - documenta la perdurante, insignificante incidenza di tale fattispecie normativa, valendo le

medesime considerazioni per l'istituto della sospensione del processo per l'assenza dell'imputato, introdotto dalla L. n. 67 del 2014, nonché per l'istituto della non punibilità per particolare tenuità del fatto, a norma dell'articolo 1, comma 1, lettera m), della medesima L. 28 aprile 2014, n. 67.

A questo punto, a noi operatori pratici, Avvocati e Magistrati, non resta che domandarci se il Legislatore abbia mai veramente perseguito obiettivi deflattivi del contenzioso civile e penale, e non resta che interrogarci se l'anzidetta, prolungata sequenza di riforme inutili non abbia ormai definitivamente precluso qualsiasi risultato nella prospettiva di una giurisdizione efficiente e rapida. L'ultimo atto inutile e deleterio sarebbe la revisione della geografia giudiziaria quanto alle Corti di Appello, destinate a essere ridotte dalle attuali ventisei alle quattordici, previste da insensati programmi di accorpamenti, all'utilità dei quali non è francamente dato comprendere come si possa credere, attesa l'assoluta mancanza di risparmio di spese, documentata, dati alla mano, dal permanere inalterato del carico relativo ai costi di gestione degli immobili adibiti a palazzi di giustizia dismessi.

In riferimento al Tribunale di Sorveglianza - soltanto dalla fine di marzo del 2017 diretto dal Presidente titolare, dopo oltre un anno dalla cessazione dal

servizio del precedente Presidente - mi limito a richiamare l'attenzione sulla preoccupante segnalazione relativa alla situazione degli Istituti di pena del Distretto, in quanto permangono condizioni di sovraffollamento carcerario, essendo stati presenti al 30 giugno 2017 n. 1.353 detenuti in tutta la Regione Liguria, a fronte di una capienza di n. 1.099 detenuti, ed essendo risultati presenti n. 204 detenuti nella Casa di reclusione di Massa, a fronte di una capienza di n. 176 detenuti, con un decremento minimo della popolazione detenuta rispetto alla precedente rilevazione al 30 giugno 2016 pari al 2% in Regione e con un incremento del 12% su Massa. A tali dati va aggiunta la precisazione che la popolazione carceraria straniera è di poco inferiore alla metà.

Quanto al dettaglio dei dati numerici relativi alla giustizia civile e penale, all'andamento della criminalità nel Distretto, ai dati concernenti il Tribunale e gli Uffici di Sorveglianza nonché il Tribunale per i Minorenni, mi riporto all'ulteriore testo della presente Relazione.

Ringrazio per l'attenzione.

In nome del Popolo Italiano

Dichiaro aperto per il Distretto della Corte di Appello di Genova l'anno giudiziario 2018.

IL PRESIDENTE DELLA CORTE

